

Spese di rappresentanza, perdite su crediti, rinuncia ai crediti e misure per l'internazionalizzazione. La decorrenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22/09/2015, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese». Il provvedimento, in vigore dal 7 ottobre 2015, secondo le intenzioni del Governo, è finalizzato a rafforzare il ruolo che il Fisco deve svolgere a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento prevede infatti, il rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il Fisco per le imprese che detengono attività internazionali. Accordi preventivi che riguarderanno la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l'attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l'individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull'erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2015

In questo numero:

– Legislazione –

Attuazione della legge di riforma fiscale

Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese

Spese di rappresentanza, perdite su crediti, rinuncia ai crediti dei soci, rilevanza ai fini delle imposte dirette degli accertamenti operati sul valore venale: non solo misure per l'internazionalizzazione nel D.Lgs. n. 147/2015

Comma per comma, tutte le novità

Il testo del Decreto Legislativo "Internazionalizzazione"

Il testo del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante: «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese» coordinato con le norme richiamate o modificate

In nota tutti gli articoli del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi» modificati.